(N. 256-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOLOGNESI, ROFFI, RAVAGNAN e GAVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1955

Pensioni ai superstiti delle vittime e agli inabili delle alluvioni avvenute nell'estate-autunno 1951 e nell'autunno 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge propone di estendere il trattamento di pensione, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, relativa alle pensioni di guerra, ai superstiti dei deceduti a causa delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 e 1953 in varie regioni d'Italia ed a coloro che in conseguenza delle suddette calamità hanno riportato inabilità temporanea o permanente ad ogni proficua attività, secondo le stesse norme e procedure indicate nella citata legge.

Nella relazione che accompagna il progetto di legge è affermato che le vittime dei fatti succitati sono numerose e che i danni materiali sono tali da poter essere paragonati alle conseguenze di un fatto bellico, per cui, essendosi fatto richiamo alla solidarietà nazionale per riparare tali danni, appare giusto non lasciare senza adeguata riparazione il danno inestimabilmente più grave e cioè la perdita della vita umana oppure la menomazione o l'annullamento della capacità lavorativa in conseguenza di una infermità.

Le finalità dei proponenti sono certo ottime. Ma è errato mettere sullo stesso piano le vittime della guerra e le vittime delle alluvioni o di qualsiasi altro cataclisma del genere.

Nel caso di guerra si tratta:

a) di militari (caduti, invalidi o mutilati) che sono stati al servizio della Nazione e quindi dello Stato;

b) di civili che riportarono la morte, l'invalidità o la mutilazione per un fatto bellico,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

la cui responsabilità, indiretta, si può far risalire allo Stato.

Esistono quindi ragioni etiche e giuridiche imprescindibili per un risarcimento od una indennità, nell'unica forma possibile.

Non così per il caso nostro, che è caso di forza maggiore, nei cui confronti nessuna responsabilità — diretta o indiretta — può farsi carico allo Stato.

La differenza è fondamentale per le conseguenze che essa comporta.

Le norme costituzionali (articolo 38) pongono il principio che « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale ».

Il caso delle vittime delle alluvioni ecc., non potendosi configurare un qualsiasi obbligo di risarcimento od indennità da parte dello Stato, va considerato, quando sia accompagnato da indigenza, come uno di quelli che rientrano nel capitolo della pubblica assistenza.

Pertanto, vi si deve provvedere secondo quelle norme.

Difatti, tale è stata la via seguìta fino ad ora. Le provvidenze disposte in passato in loro favore presentano tutte le caratteristiche di assistenza temporanea alle persone e di contributi per un minimo di ripresa della vita economica. Vedi in proposito:

D.L. 20 novembre 1951, n. 1184, (Assistenza popolazioni colpite - estensione assistenza profughi guerra);

D.L. 24 novembre 1951, n. 1210, (Sospensione termini prescrizione e decadenza);

L. 10 gennaio 1952, n. 3, (Contributi per aziende agricole - ripristino);

D.L. 25 gennaio 1952, n. 11, (Pagamento pensioni statali sfollati);

L. 23 maggio 1952, n. 623, (Oltre a riparazione danni OO.PP., contributi a E.L. e privati per ripristino OO.PP. e case di abitazione e per artigiani).

Del resto, se si accettasse questo disegno di legge, bisognerebbe altresì — per non creare disparità di trattamento — estenderne il beneficio a tutte le vittime di qualsiasi infortunio od accidente possa capitare all'uomo, quando non sia coperto da assicurazione od altra provvidenza e sia provato lo stato di indigenza.

È conforme alla Costituzione, è conforme alle norme etiche, risponde ai nostri sentimenti, che lo Stato od altro Ente (Comune ecc.) intervenga quale rappresentante della collettività per soccorrere chiunque, per inabilità o per altre ragioni, non si trovi in condizioni di procurarsi e sia effettivamente sprovvisto dei mezzi per vivere.

Può prospettarsi ed è augurabile che le diverse forme di assistenza siano portate ad un livello più efficiente, si dimostrino più concretamente rispondenti alle necessità e ciò è questione sopratutto di mezzi, di oculatezza nella distribuzione e di organizzazione.

Ma abbisogna pure tenere ben distinto, nei concetti e nelle applicazioni — e con proprie particolari norme — il campo dell'assistenza da quello, ben diverso, del risarcimento o dell'indennità.

Si propone pertanto che il progetto di legge venga respinto.

CENINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Ai superstiti dei deceduti per causa delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 e 1953 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania ed alle persone che in conseguenza dei suddetti eventi sono rimaste inabili temporaneamente o permanentemente in tutto o in parte ad una proficua attività, sono estese le provvidenze di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo le stesse procedure e modalità in essa contemplati.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e successivi.